

COMUNE DI CANOSA SANNITA

(Provincia di Chieti)

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

**Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale**

n. 24 del 28/09/2014

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 4. Soggetti passivi
- Art. 5. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 6. Costo di gestione
- Art. 7. Determinazione della tariffa
- Art. 8. Articolazione della tariffa e classificazione
- Art. 9. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 10. Occupanti le utenze domestiche

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 11. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 12. Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 13. Riduzioni per il recupero
- Art. 14. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 15. Riduzione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 16. Obbligo di dichiarazione
- Art. 17. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 18. Accertamento
- Art. 29. Riscossione

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 20. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 21. Clausola di adeguamento

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, nel Comune di Canosa Sannita, la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all' art.184 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
5. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, conformemente alla normativa vigente.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 4. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, ossia:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

Regolamento TARI

- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti autorizzativi, licenze o concessioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia straordinaria, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione; restano escluse da tale fattispecie le manutenzioni ordinarie;
- e) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- f) fabbricati inagibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione dell'ufficio tecnico comunale.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili da idonea documentazione; le esclusioni non sono retroattive e si applicano a partire dalla data di accertamento e verifica delle condizioni richieste.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 6. Costo di gestione

- 1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario. Esso viene redatto sulla base del DPR 158/1999.

Regolamento TARI

Art. 7. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 8. Articolazione della tariffa e classificazione

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. Ai fini della classificazione delle utenze domestiche e non domestiche, si prendono a riferimento le categorie di utenze previste dal D.P.R. 158/99, come segue:

Utenze domestiche

Cat.	Descrizione
1	Utenze domestiche composte da una sola persona
2	Utenze domestiche composte da due persone
3	Utenze domestiche composte da tre persone
4	Utenze domestiche composte da quattro persone
5	Utenze domestiche composte da cinque persone
6	Utenze domestiche composte da sei o più persone

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e riposo
08. Uffici, agenzie, studi professionali
09. Banche ed istituti di credito
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club

Regolamento TARI

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. Ai fini dell'individuazione della categoria si ha riguardo al principale o ai principali usi a cui sono adibiti i locali e le aree.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dalla normativa vigente, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze nella percentuale stabilita dal regolamento medesimo, sulla base dei costi e dei proventi risultanti dal piano finanziario.

Art. 9. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini stabiliti, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 10. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, purché per un periodo inferiore all'anno. Nei casi di studenti dimoranti in altro Comune, di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata in altro Comune, nel caso di degenze o ricoveri

Regolamento TARI

presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per gli alloggi a disposizione e non locati, con utilizzo saltuario degli stessi, di proprietà o possesso da parte di soggetti non residenti nel Comune o di soggetti aventi residenza e dimora in altra abitazione nel territorio comunale o di cittadini residenti all'estero, si assume come numero degli occupanti quello di: un componente.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento da cui derivi la dimora abituale nell'alloggio, il dato superiore.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**Art. 11. Riduzioni per le utenze domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, attraverso una percentuale di riduzione, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni con unico occupante

- riduzione del 30% applicata sia sulla parte variabile sia sulla parte fissa della tariffa.

1. La riduzione è riconosciuta a condizione che il reddito ISEE sia inferiore a € 10.000,00

2. La riduzione di cui al comma precedente si applica a decorrere dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. Nel caso le richieste di riduzione pervengano dopo l'approvazione della delibera di approvazione delle tariffe, le stesse hanno efficacia a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.

Regolamento TARI

3. La riduzione cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 12. Riduzioni per le utenze non domestiche

La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte variabile e fissa della tariffa, alle seguenti attività aventi carattere stagionale:

Oleifici30 %

2. La predetta riduzione si applica a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza delle norme sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Art. 13. Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Nel caso di avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, attraverso soggetti diversi dal gestore del servizio comunale, la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, con riferimento alla singola utenza:

a) è ridotta del 5% nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati di almeno 500 kg e fino a 5000 kg;

a) è ridotta del 10% nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati compresa tra i 5001 kg ed i 100000 kg;

a) è ridotta del 15% nel caso di avvio al recupero di una quantità annua di rifiuti assimilati superiore ai 100000 kg.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, allegando la seguente documentazione:

Regolamento TARI

- attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato che effettua l'attività di recupero;
- copia della relativa fattura;
- copia del registro di carico e scarico;
- copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.

La riduzione opera di regola mediante compensazione nel pagamento della tariffa dell'anno successivo.

Art. 14. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza di 1000 m dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica oppure al punto in cui viene conferito l'apposito contenitore contenente i rifiuti per essere raccolti dal mezzo comunale anche se strada privata.

Art. 15. Riduzione per la produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. Nell'obiettivo difficoltà di poter delimitare le superfici di produzione dei rifiuti speciali non assimilati, rispetto agli urbani, vengono individuate le seguenti percentuali di riduzione da applicare all'intera superficie su cui l'attività viene svolta:

- Carrozzerie, Autofficine, Elettrauto, Gommista 70%
- Attività artigianali, manifatturiere, nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazioni superficiali di metalli e non metalli quali falegnamerie, carpenterie, marmisti e simili..... 70 %

2. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di esclusione, entro la data del 30 novembre ed ha effetto per l'anno successivo a quello di presentazione. Nel caso di nuova utenza la richiesta di riduzione avviene contestualmente alla presentazione della dichiarazione di iscrizione e riconosciuta con effetto immediato.

3. Entro 60 giorni dalla chiusura dell'anno solare, il contribuente deve presentare al comune la prova dell'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. La richiesta di riduzione è da ritenersi valida fino ad intervenute variazioni della situazione dichiarata.

Regolamento TARI

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 16. Obbligo di dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla tarsu ed alla tares degli precedenti.

2. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 17. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati da parte degli uffici comunali.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

Regolamento TARI

- a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei componenti delle persone che risiedono e/o dimorano abitualmente nell'immobile;
- b) nel caso in cui l'intestatario sia il locatario, la scheda deve essere firmata dall'intestatario nonché dal proprietario dell'immobile;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree e i dati catastali;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., eventuale codice ateco dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio

6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

*Regolamento TARI***Art. 18. Accertamento**

1. In caso di denuncia incompleta o infedele, l'ufficio comunale provvede ad emettere, avviso di accertamento in rettifica.
2. In caso di omessa denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento di ufficio.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal funzionario responsabile, e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e le relative destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego dell'agevolazione o riduzione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, soprattassa ed altre penalità.
4. Gli avvisi di accertamento di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono inoltre contenere l'indicazione dell'organo presso il quale può essere prodotto il ricorso ed il relativo termine di decadenza.
5. La notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione o sarebbe dovuta essere presentata.
6. Per tutto quanto non previsto in tema di accertamento, contenzioso e sanzioni, si applicano le norme vigenti in materia di tributi.

Art. 19. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, attraverso inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, suddividendo l'ammontare complessivo come segue.
Per l'anno 2014 in tre rate con le seguenti scadenze: 31 ottobre 2014, 30 novembre 2014, 30 aprile 2015.
Per gli anni successivi, il numero delle rate e i tempi di pagamento sono stabiliti dal Consiglio comunale, con la delibera di approvazione delle tariffe.
2. Il tributo comunale è versato al Comune secondo le modalità stabilite dalle norme legislative vigenti.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato il sollecito di pagamento. Per la riscossione coattiva nonché per l'accertamento del tributo, si applicano le norme vigenti.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FIANLI E TRANSITORIE

Art. 20. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Tutti i prelievi vigenti relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 21. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.